

Le due proposte del ministero dell'Interno

Proposta 1

Modifiche all'articolo 1 della legge 110/75

Al sesto comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo: La detenzione di armi sportive in numero superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza, che ha carattere permanente. Il trasporto e l'utilizzo delle armi detenute in forza di tale licenza sono subordinati alla previa comunicazione all'ufficio di polizia amministrativa competente per territorio.

Modifiche all'articolo 2 della legge 85/86

All'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

2bis. Sono armi sportive di categoria B7 dell'allegato "i" della direttiva 91/477/Cee relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, le armi lunghe che costituiscono versioni semiautomatiche nello stesso calibro dei fucili militari d'assalto a funzionamento automatico in dotazione a forze armate o di polizia italiane o straniere.

Norme transitorie

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque detenga armi riconosciute sportive in numero superiore a sei, deve fare istanza al questore per ottenere la licenza per detenerle. La licenza è rilasciata senza ulteriori formalità.

Proposta 2

Modifiche all'articolo 1 della legge 110/75

Al sesto comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo: la detenzione di armi sportive in numero superiore comporta l'obbligo di comunicare previamente ogni trasporto e utilizzo di tali armi all'ufficio di polizia amministrativa competente per territorio.

Modifiche all'articolo 2 della legge 85/86

All'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

2bis. Sono armi sportive di categoria B7 dell'allegato "i" della direttiva 91/477/Cee relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, le armi lunghe che costituiscono versioni semiautomatiche nello stesso calibro dei fucili militari d'assalto a funzionamento automatico in dotazione a forze armate o di polizia italiane o straniere.